Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Istruzione Superiore "S. Pertini"
Alatri

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. PERTINI"-ALATRI
Prot. 0014180 del 27/11/2025
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
ALLEGATO 4

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Delibera C.D. n. 47 seduta del 21/11/2025
Delibera C.I. n. 43 seduta del 25/11/2025

PREMESSA

Il presente regolamento ha le seguenti finalità:

- ripristinare la cultura del rispetto;
- affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;
- rimettere al centro il principio della responsabilità;
- restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235 sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 con il quale è stato emanato lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", norma che costituisce parte integrante del processo di attuazione dell'Autonomia.
Lo Statuto, infatti, regolando in un unico testo i diritti e i doveri degli studenti, delinea un percorso di integrazione tra le componenti della scuola basato, oltre che sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità che sono i cardini della Scuola dell'Autonomia.
Lo Statuto, all'art. 4, disegna anche un nuovo modello di disciplina che comporta per le singole scuole di istruzione secondaria una serie di adempimenti:

1. il compito di emanare i nuovi regolamenti di disciplina (diritti e doveri degli studenti nell'ambito della vita comunitaria scolastica (art. 4 comma 1 del decreto);
2. il compito di costituire gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari con il relativo procedimento; (art. 4 comma 1 del decreto);
3. il compito di definire le mancanze disciplinari; (art. 4 comma 1 del decreto);
4. il compito di definire le relative sanzioni; (art. 4 comma 1 del decreto);
5. il compito di istituire l'Organo di Garanzia interno alla scuola (art. 5 comma 1 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235);
6. il compito di richiedere la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti del "Patto educativo di

corresponsabilità" (art. 5-bis del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e D.P.R. 134/2025).

Infine con il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, è stato aggiornato lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249/1998)". Le modifiche introdotte hanno lo scopo di migliorare la gestione educativa, partecipativa e responsabile della disciplina scolastica, rafforzando il ruolo della scuola come comunità formativa e inclusiva.

Contestualmente al D.P.R. 08 agosto 2025 n. 134, è stato emanato anche il D.P.R. 08 agosto 2025, n. 135 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione. Le novità principali sono strettamente collegate alla valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse in luogo di eventuali episodi di gravi mancanze disciplinari che potrebbero comportare la non ammissione alla classe successiva o l'attribuzione di una valutazione tale da prevedere il coinvolgimento dello studente o della studentessa in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

CAP. 1 NORME GENERALI - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

ART. 1 - DIRITTI

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente e della studentessa alla riservatezza.
3. Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Gli studenti hanno inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola che sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

ART. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

1. Gli studenti sono tenuti a:
   a) frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
   b) partecipare alle attività scelte liberamente nell'ambito dell'apertura pomeridiana della scuola;
   c) partecipare alle riunioni degli organi della scuola nei quali sono eletti;

d) avere nell'esercizio dei lori diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano;
e) avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
f) osservare le disposizioni organizzative di sicurezza;
g) rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare, anche per fini didattici, durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico nell'osservanza delle disposizioni della Circolare Ministeriale del MIM n. 3392 del 16 giugno 2025 delle disposizioni riportate nel Regolamento sul divieto dell'uso dei cellulari a scuola vigente nell'Istituto (ALLEGATO 2);
h) rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi dell'Istituto;
i) utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
j) condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 3 DOVERI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
   - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
   - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
   - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
   - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
   - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
   - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
   - l'emergere di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

ART. 4 – DISCIPLINA E SANZIONI

1. Le infrazioni ai doveri di cui al presente Regolamento sono sanzionate tenuto conto di quanto indicato nel Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria secondo quanto disposto dal DPR n.134/2025 e dal Regolamento di Istituto generale.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente e della studentessa attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. Il regolamento d'Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno studente o studentessa può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare compiuta, si ispirano al principio della gradualità e, tutte le volte che ciò risulti possibile, della riparazione del danno.

5. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente o la studentessa e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

8. Nel periodo di allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. La scuola, nell'ambito della propria autonomia, individua i docenti incaricati di organizzare le attività nelle figure dei referenti di plesso, dei due collaboratori del Dirigente, della funzione strumentale e del Referente per l'Inclusione. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica secondo le modalità organizzative disposte dai docenti referenti di plesso, sentiti i Coordinatori di Classe. Inoltre le attività saranno realizzate tramite il progetto di ampliamento dell'offerta formativa all'uopo previsto, tramite le ore di potenziamento dei docenti di sostegno e ore laboratoriali nei progetti di Assistenza specialistica.

9. Le ore aggiuntive rispetto all'orario di servizio messe a disposizione dal docente impegnato nella realizzazione delle attività di cui sopra, saranno retribuite a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, come stabilito nel contratto Integrativo di Istituto, e come previsto dal D.P.R. 134/2025.

10. Nel periodo di allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.

11. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sugli studenti e sulle studentesse è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente o la studentessa in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente.

12. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e

solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

13. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica e secondo le modalità del comma 8.

14. Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente o della studentessa, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

15. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

16. L'allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

17. Con riferimento al punto 15, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente/studentessa nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

18. Le sanzioni disciplinari di cui al punto 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente o della studentessa responsabile.

19. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente o studentessa sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente o alla studentessa è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

20. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 5 TIPOLOGIA DI SANZIONI

1. SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI E DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

a) Compiti e consegne da svolgere in classe e/o a casa;
b) Nota generica sul registro elettronico e/o convocazione della famiglia;

c) Nota disciplinare dal docente sul registro elettronico e/o convocazione della famiglia;
d) Esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione.

2. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLE LEZIONI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

Il temporaneo allontanamento dello studente **dalle lezioni** può essere **disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi non superiori ai quindici giorni. Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Classe e prevede i seguenti casi:

a. allontanamento dello studente dalle lezioni FINO A DUE GIORNI:

il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica secondo le modalità organizzative disposte dai docenti referenti di plesso, sentiti i Coordinatori di classe. Tali attività saranno realizzate tramite il progetto di ampliamento dell'offerta formativa all'uopo previsto, tramite le ore di potenziamento dei docenti di sostegno e ore laboratoriali nei progetti di Assistenza specialistica.

b. allontanamento dello studente dalle lezioni per un PERIODO COMPRESO FRA TRE E QUINDICI GIORNI:

il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.
Le attività si svolgono presso le strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
Il Consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente o della studentessa, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

3. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni è adottato dal Consiglio di Istituto e può essere disposto anche quando:
- **siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;**
- **vi sia pericolo per l'incolumità delle persone**, nonché **in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti**. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque **connotati da una particolare gravità** tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita:

DALL'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA CON L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI O, NEI CASI MENO GRAVI, DAL SOLO ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.

ART. 6 - SOGGETTI E ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogabili secondo una scala riferita ad una crescente gravità della mancanza e i relativi organi interni alla scuola competenti a comminarle sono il singolo docente, il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto.

In particolare, in riferimento all'art. 5:

1. Il singolo docente ha la facoltà di irrogare le sanzioni nei casi contemplati all'art. 5 punto 1 lettere a, b, c,
2. Il Consiglio di classe adotta le sanzioni nei casi contemplati all'art. 5 punto 1 lettera d; punto 2 lettere a-b.
3. Il Consiglio di Istituto adotta le sanzioni nei casi contemplati all'art. 5 punto 3.

CAP. 2 – FASI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 7 - PREMESSA

Il procedimento disciplinare che precede la sanzione (o provvedimento disciplinare) segue le regole del procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) in particolare per le sanzioni ai commi 2 e 3 art. 5 Capitolo 1.

ART. 8 - FASE DELL'INIZIATIVA

Viene emesso un atto di contestazione di addebito scritto, che riporti il/i fatto/i contestato/i e che sia consegnato anche ai genitori dello studente o della studentessa. Il responsabile del procedimento è il Coordinatore di classe.

ART. 9 - FASE DELL'ISTRUTTORIA

Vengono acquisiti elementi e notizie per appurare il/i fatto/i; lo studente o la studentessa, in presenza dei genitori, viene ascoltato/a a sua difesa dal Coordinatore di classe e alcuni docenti rappresentanti del C.d.C. o dirigente/responsabile di plesso. Di tale fase istruttoria è responsabile il Coordinatore di classe, che redigerà apposito verbale scritto con trascrizione del colloquio nei suoi tratti essenziali firmato da tutti i partecipanti.

ART. 10 - FASE DECISORIA

L'organo competente entro 30 giorni dalla contestazione d'addebito stabilisce l'archiviazione o la SANZIONE, proporzionata alla violazione sia per durata, sia per tipologia. La sanzione sarà sempre MOTIVATA.

ART. 11 - FASE DELLA COMUNICAZIONE (integrativa dell'efficacia)

La sanzione sarà comunicata allo studente o alla studentessa e ai genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale, attraverso raccomandata A/R o brevi manu, con firma di ricevuta del genitore. La comunicazione rende effettiva l'esecuzione della sanzione.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLA SANZIONE

Comporta un effetto materiale, consistente nell'azione in cui si sostanzia la sanzione ed un effetto giuridico, in quanto sarà inserita nel fascicolo personale dello studente o della studentessa. Per l'esecuzione non è necessario aspettare un eventuale ricorso, qualora questo avvenisse dopo l'irrogazione della sanzione e avesse esito positivo, si provvederà all'eliminazione dell'effetto giuridico della sanzione.

ART. 13 - RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal regolamento dell'istituzione scolastica. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- n. 1 docente eletto dal Consiglio d'Istituto;
- n. 1 rappresentante eletto dagli studenti del Consiglio d'Istituto;
- n. 1 rappresentanti eletto dai genitori del Consiglio d'Istituto.

Per la validità delle deliberazioni, devono essere presenti tutti i membri. Sono, inoltre, eletti tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità. Dell'Organo di Garanzia è redatto apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto.

ART. 14 - PROCEDIMENTO PER SANZIONI DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI.

1. Nel caso di eventi riconducibili alla fattispecie del Capitolo 1, art. 5 - punto 3, le sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

2. L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

3. La mancanza che dà luogo ad una sanzione disciplinare di tale gravità viene immediatamente contestata verbalmente allo studente o alla studentessa dal docente presente in quel momento, che provvede ad informarne sia il Dirigente Scolastico sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.

4. Successivamente si procede ad una contestazione d'addebito scritta del fatto, notificata alla famiglia entro tre giorni dal verificarsi dell'episodio, in detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione allo studente o alla studentessa di presentarsi per essere sentito a difesa, anche alla presenza dei genitori, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

5. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ovvero il coordinatore di classe, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.

6. Il responsabile dell'istruttoria, ovvero il coordinatore di classe, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.

7. Trascorsi i cinque giorni, accertati i fatti e le responsabilità, il Dirigente Scolastico informa il Presidente del Consiglio d'Istituto che provvede a convocare in seduta straordinaria il Consiglio d'Istituto per l'irrogazione della

sanzione. Lo studente o la studentessa interessato/a ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori, o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.

8. L'Organo competente può deliberare anche qualora lo studente o la studentessa interessato/a (e, nel caso di minorenni, i suoi genitori) non si sia presentato e non abbia consegnato alcuna memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

9. L'intero procedimento deve comunque concludersi entro trenta giorni dal verificarsi dell'episodio.

ART. 15 - PROCEDIMENTO PER SANZIONI CHE RICHIEDONO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO O L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.

1. L'irrogazione di tali sanzioni, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

2. Si adotta procedura analoga al *capitolo 2 art. 5 commi 3-9.*

ART. 16 - VIOLAZIONI DELLO STATUTO – ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

1. Contro le violazioni dello Statuto, anche eventualmente contenute nel presente Regolamento, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato, su ricorso presentato dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.

2. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento.

3. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato e composto da:
a) due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti;
b) tre docenti ed un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

4. L'organo di garanzia regionale dura in carica due anni scolastici. (D.P.R. 21/11/2007 n. 235 art. 5 commi 3-4-5-6-7).

5. L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione (comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri interessati. Il termine perentorio entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere è di 30 giorni.

6. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al

comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAP. 3 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 17

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

4. Il Patto educativo di corresponsabilità dell'IIS "S. Pertini" di Alatri è pubblicato sul sito della scuola.

CAP. 4 – CRITERI PER LA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE E MANCANZE DISCIPLINARI

ART. 18 - CRITERI PER L'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE

1. La responsabilità disciplinare è personale (va quindi accertata la effettiva responsabilità dei singoli).

2. Non può mai essere sanzionata la libera espressione di opinioni espresse in termini di correttezza formale valutata secondo criterio di buon senso in rapporto all'età dello studente, alle circostanze in cui si sono svolti i fatti, alla consuetudine di espressione invalsa e di fatto consolidata nell'ambito dell'ambiente scolastico.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente o della studentessa incolpato/a.

4. Le infrazioni per le quali non è previsto l'allontanamento dello studente né dalla comunità scolastica nè dalle lezioni sono contestate per iscritto dal docente o dal coordinatore di classe allo studente, che deve essere ascoltato e può produrre testimonianze a chiarimento dei fatti.

5. Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari è sempre e comunque opportuno distinguere comportamenti non intenzionali, occasionali, o determinati da circostanze fortuite rispetto a mancanze gravi che indichino un costante e persistente atteggiamento negativo dello studente nei confronti dell'istituzione scolastica intesa in senso lato.

6. L'allontanamento per **periodi superiori ai 15 giorni** può essere disposto se ricorrono due condizioni entrambe

necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc. o vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) ed il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio d'Istituto.
2) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, è disposto nei casi di recidiva, di atti di violenza grave e in presenza di reati di particolare gravità.

7. Il coordinatore di classe è tenuto a controllare periodicamente (almeno mensilmente) la sezione note disciplinari nel registro elettronico e segnalare al Dirigente Scolastico la reiterazione di comportamenti non corretti da parte di uno stesso studente.

8. In caso di gravi e/o reiterate sanzioni disciplinari, e su eventuale richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Classe, si convoca il Consiglio di Classe straordinario che può individuare ulteriori sanzioni disciplinari da comminare.

CAP 5 - CORRISPONDENZA MANCANZE-SANZIONI-ORGANI EROGANTI

ART. 19 – MANCANZE DISCIPLINARI

1. Dall'esame dello Statuto e ai sensi del DPR 235/07 e della nota ministeriale 3602 del 4 luglio 2008 e del DPR. 134/2025 sono ipotizzabili cinque categorie generali di comportamenti configuranti mancanze disciplinari:

1) Comportamenti contro la dignità, il rispetto e la individualità della persona umana come soggetto di libertà e pari diritti (compresa la riservatezza) nell'ambito della collettività scolastica;
2) Comportamenti in violazione delle norme che regolano la organizzazione dell'Istituto e/o compromettano il buon funzionamento della scuola;
3) Comportamenti turbativi della didattica tali da vanificarne o gravemente comprometterne il corretto svolgimento con danno per i percorsi di apprendimento individuali e collettivi (della classe);
4) Comportamenti lesivi della integrità e della corretta manutenzione delle cose facenti parte del patrimonio della scuola;
5) Comportamenti lesivi della dignità, del diritto di rappresentanza e del senso di responsabilità individuale e collettivo necessari per la gestione democratica della scuola.

Tali comportamenti possono essere riassunti in tre macro aree come segue:

TABELLA A	RISPETTO DELLE PERSONE
TABELLA B	RISPETTO DELLE COSE
TABELLA C	RISPETTO DELLE REGOLE

ART. 20 - TABELLA A/ RISPETTO DELLE PERSONE

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi (DPR 249/98 Art.3 comma 2).

MANCANZE DISCIPLINARI	***SANZIONI***	***ORGANO COMPETENTE***
Comma 1. Comportamento non rispettoso verso i compagni, docenti, personale Ata e/o utilizzo di un linguaggio volgare ed offensivo, bestemmie, imprecazioni e gesti offensivi	– Nota disciplinare **(a)** – Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni o da 3 a 15gg a seconda della gravità **(b)**	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)**
Comma 2. Atti che denotano scarsa considerazione dei rilievi, osservazioni, indicazioni mossi dai docenti per sollecitare maggiore impegno e sul comportamento da assumere in determinate circostanze.	– Nota disciplinare **(a)**	Docente **(a)**
Comma 3. Abbigliamento non decoroso e non adeguato all'ambiente scolastico (minigonne, pantaloncini corti, bermuda, magliette/top corte con pancia scoperta, magliette scollate e/o trasparenti con spalle e petto scoperti, canottiere, calzature non idonee, infradito, ciabatte).	- Nota disciplinare **(a)** - Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni **(b)**	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)**
Comma 4. Fumo negli ambienti scolastici (spazi interni ed esterni).	-Nota disciplinare **(a)** - Applicazione delle multe stabilite dalla normativa in caso di violazione del divieto di fumo (da euro 27,50 a euro 275,00). **(c)**	Docente **(a)** Referente Anti Fumo **(c)**
Comma 5. Uso dello smartphone/ telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici personali (quali auricolari, cuffie, smartwatch ecc.) all'interno dell'edificio scolastico e durante tutte le attività didattiche, ricreative e di sorveglianza, per	Si rimanda allo specifico Regolamento (ALLEGATO 2)	

l'intera durata della permanenza a scuola. (come da Regolamento interno sul divieto sull'uso dei cellulari)		
Comma 6. Aggressioni fisiche o verbali (offese verbali e gesti gravi a compagni, docenti, personale scolastico). Atti gravemente lesivi della dignità dei compagni, del personale scolastico e del rispetto ad essi dovuto.	– Nota disciplinare **(a)** - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg **(d)**	Docente **(a)** Consiglio d'Istituto **(d)**
Comma 7. Uso e/o induzione all'uso di sostanze illegali.	– Nota disciplinare **(a)** - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg **(d)** – Segnalazione alle Autorità competenti **(e)**	Docente **(a)** Consiglio d'Istituto **(d)** Dirigente Scolastico **(e)**

ART. 21- TABELLA B / RISPETTO DELLE COSE

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola (Art.3 comma 5 DPR 249/98). Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola (Art.3 comma 6 DPR 249/98).

MANCANZE DISCIPLINARI	***SANZIONI***	***ORGANO COMPETENTE***
Comma 1. Danni alle strutture, arredi, attrezzature scolastiche, sussidi didattici.	– Nota disciplinare **(a)** – Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni o da 3 a 15 gg a seconda della gravità **(b)** ** In tutti i casi: risarcimento danni.	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)**

Comma 2. Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola e/o dei compagni.	– Nota disciplinare **(a)** – Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg a seconda della gravità **(b)** – Segnalazione alle Autorità competenti **(e)** ** In tutti i casi: restituzione o risarcimento.	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)** Dirigente Scolastico **(e)**
Comma 3. Uso improprio di attrezzature, sussidi didattici, ambienti scolastici. **Comma 4.** Uso improprio o danneggiamento di impianti preposti all'osservanza delle norme di sicurezza.	– Nota disciplinare **(a)** – Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni o da 3 a 15 gg a seconda della gravità **(b)** ** In tutti i casi: risarcimento danni.	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)**
Comma 5. Manomissione di documenti scolastici. **Comma 6.** Produzione di falso.	– Nota disciplinare **(a)** – Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni o da 3 a 15 gg a seconda della gravità **(b)** - Segnalazione alle Autorità competenti **(e)**	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)** Dirigente Scolastico **(e)**

ART. 22 - DANNEGGIAMENTI E RISARCIMENTO DEL DANNO

1. Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili, e per essi i loro genitori, sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi.

Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione indirizzata al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvederà alla sua quantificazione economica. Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite pagamento PAGOpa alla scuola.

Eventuali danni arrecati al patrimonio scolastico devono essere rifusi secondo i seguenti criteri:

a) Chi viene riconosciuto responsabile dei danneggiamenti è tenuto a risarcire il danno;
b) Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nello svolgimento dell'attività didattica;
c) Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, aule, palestra, laboratori) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa;
d) Nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata alle parti comuni e il danno sarà risarcito come per le parti comuni (punto 3);
e) Nel caso si accerti che le classi operanti per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula (corridoi, servizi, aule speciali, laboratori) risultino realmente estranee ai fatti, sarà la comunità studentesca ad assumersi l'onere della spesa;
f) Se i danni riguardano spazi collettivi, e non saranno individuati i responsabili, il risarcimento spetterà all'intera collettività scolastica;

2. Il risarcimento dei danni di cui ai punti sopra sarà previsto secondo le modalità stabilite dall'istituzione scolastica.

I genitori degli studenti sono tenuti alla rifusione dei danni provocati dai loro figli. Il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie.

Il danneggiamento del patrimonio scolastico, oltre che dar luogo al dovere del risarcimento in base ai costi documentati è comportamento sanzionabile con provvedimenti disciplinari come segue.

ART. 23 - TABELLA C/ RISPETTO DELLE REGOLE

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. (Art.3 comma 1 DPR 249/98). *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente* (Art.3 comma 3 DPR 249/98). *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti (*Art.3 comma 4 DPR 249/98).

MANCANZE DISCIPLINARI	***SANZIONI***	***ORGANO COMPETENTE***
Comma 1. Interventi di disturbo all'attività didattica e/o non pertinenti alla lezione.	– Nota disciplinare **(a)**	Docente **(a)**

Comma 2. Scarso rispetto degli impegni scolastici e/o delle consegne.	- Nota disciplinare **(a)**	Docente **(a)**
Comma 3. Scarso rispetto della puntualità nel rientro in classe dopo la ricreazione o al cambio dell'ora	– Nota disciplinare **(a)**	Docente **(a)**
Comma 4. Scarsa assiduità nella frequenza	– Comunicazione alla famiglia e nota generica **(a)**	Docente **(a)**
Comma 5. Astensione collettiva arbitraria dalle lezioni	- Nota disciplinare **(a)** - Esclusione da visite o viaggi di istruzione o da attività extracurricolari **(b)**	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)**
Comma 6. Uscita dall'aula senza permesso.	– Nota disciplinare **(a)** – Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni **(b)**	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)**
Comma 7. Uscita da scuola senza permesso.	- Nota disciplinare **(a)** – Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni **(b)**	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)**
Comma 8. Ritardo all'inizio delle lezioni (dopo le ore 08:20 ed entro le 8:25) NON GIUSTIFICATO	– Nota Disciplinare a partire dal 16° ritardo **(a)** – Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, a partire dal 21° ritardo **(b)**	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)**
Comma 9. Ingresso a seconda ora NON ACCOMPAGNATO DAL GENITORE O DA CHI NE FA LE VECI	– Nota Disciplinare a partire dall'8° ingresso a seconda ora **(a)** – Allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg dal 16° ingresso a seconda ora **(b)**	Docente **(a)** Consiglio di classe **(b)**

CAP. 6 - PROPOSTE DI ATTIVITÀ IN LUOGO DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI O DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA.

ART. 24 - ATTIVITÀ PREVISTE IN CASO DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A DUE GIORNI

Si propongono le seguenti attività di approfondimento:

- lettura di un quotidiano;
- elaborazione di un cartellone / presentazione multimediale sulle conseguenze dell'azione intrapresa;
- lettura di un libro proposto dal CDC in luogo di riparazione dell'azione errata;
- riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o di progetto;
- attività laboratoriali nell'ambito dei progetti dell'assistenza specialistica;
- altre attività proposte dal CDC.

ART. 25 - ATTIVITÀ PREVISTE IN CASO DI ALLONTAMENTO DALLE LEZIONI da 3 a 15 GIORNI

Può essere offerta allo studente o alla studentessa la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica, individuate e applicate in maniera proporzionale alla mancanza disciplinare. La commutazione può essere concessa per tutte le sanzioni tranne quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da scuola. Qualora le condizioni lo richiedessero, è offerta allo studente o alla studentessa la possibilità di convertire la sanzione in una delle seguenti attività alternative:

- Attività manuali di piccola manutenzione sui beni scolastici in genere volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici danneggiati;
- Attività di sistemazione degli spazi e pulizia dei locali scolastici esterni e interni (aule, corridoi, aiuole, piazzale, scale, bagni, ecc.), OVVERO eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente o coscientemente;
- Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola in accordo con enti autorizzati e convenzionati;
- Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola e per la comunità scolastica in generale.

CAP 7 – SANZIONI E VOTO DI COMPORTAMENTO

ART. 26 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

1. Il voto di comportamento è disciplinato dal DRP 122/2009 ed è stato recentemente modificato dal DPR 135/2025 entrato in vigore il 10/10/2025. Con il D.P.R. n. 135/2025, attuativo dell'art. 1 (c. 5, lett. b) della Legge n. 150/2024, vengono apportate modifiche alla valutazione degli studenti del secondo ciclo.

2. Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, degli studenti e delle studentesse.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6 decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal **Consiglio di Classe** nei confronti dello studente o della studentessa cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione

alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal Regolamento disciplinare Cap. 4, art. 2, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

4. **Voto di comportamento INFERIORE 6 decimi nello scrutinio INTERMEDIO**
Il Consiglio di Classe per gli studenti e le studentesse che riportano un voto di comportamento inferiore a 6 decimi **nello scrutinio intermedio**, può deliberare a loro carico attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato. Tali attività e il recupero previsto per tali attività saranno valutate dal Referente di Educazione civica della classe dello studente o della studentessa al termine della pausa didattica del primo quadrimestre.

5. **Voto di comportamento INFERIORE a 6 decimi nello scrutinio FINALE**
Il consiglio di classe può deliberare il voto di comportamento con voto inferiore a sei decimi **in sede di scrutinio finale** da cui ne consegue la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, quando allo studente o alla studentessa, nel corso dell'anno scolastico, sia stata irrogata la **sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica** in relazione ai casi specificamente previsti al precedente comma 3, ossia:

- quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

6. **Voto di comportamento PARI a 6 decimi nello scrutinio FINALE**
Il Consiglio di classe può attribuire in sede di scrutinio finale un voto di comportamento pari a 6 decimi, in tal caso si sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, e si assegna la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di Classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione dello studente o della studentessa alla classe successiva.

7. Nel caso in cui lo studente o la studentessa in sede di scrutinio di finale abbia il giudizio sospeso **solo** per **l'attribuzione del voto 6 in comportamento**, la commissione d'esame sarà costituita dal Coordinatore di classe e da almeno un altro docente, e ove possibile dal Referente di Educazione Civica. La presentazione dell'elaborato critico di cui al comma 6 avverrà alla presenza della suddetta commissione.

8. L' IIS "S. Pertini" ritiene che per 'comportamento' si debba intendere non solo la correttezza, il rispetto di sé, dell'istituzione, dei pari, delle strutture e delle regole, ma anche la partecipazione al dialogo educativo, intesa come momento formativo e come contributo alla crescita della comunità scolastica sul piano umano e professionale, la puntualità negli impegni scolastici, la correttezza di linguaggio.

9. La scala di valutazione del comportamento di ogni allievo è compresa tra il voto 5 (che comporta la "non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del secondo ciclo") e il 10.

10. Nell'attribuzione del voto di comportamento in occasione delle valutazioni del quadrimestre ogni Consiglio di Classe è tenuto ad osservare il Regolamento attuativo del **nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti**, del Regolamento di Istituto, del Regolamento Disciplinare e del Patto educativo di corresponsabilità.

11. Le mancanze disciplinari relative agli indicatori individuati nel capitolo 4 art. 2, devono essere riportate sul registro di classe attraverso note generiche e note disciplinari [che possono condurre nel corso dell'anno scolastico a sanzioni più gravi quali l'allontanamento]. Il coordinatore della classe, prima di ogni scrutinio, è tenuto a monitorare numero e qualità delle note scritte disciplinari comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla reiterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti.

12. La proposta di attribuzione durante le valutazioni quadrimestrali del voto di comportamento e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal **Coordinatore di classe sentito il parere di tutto il CdC**. L'attribuzione finale del voto di comportamento è collegiale. I C.d.C., nel rispetto di vincoli di coerenza con il seguente documento, in occasione degli scrutini, assegnano i voti di comportamento rispettando la griglia di valutazione del comportamento utilizzata nell'Istituto.

CAP. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27
Il presente regolamento disciplinare va adottato o modificato previa consultazione con gli studenti. Il presente regolamento disciplinare è pubblicato sul sito web dell'Istituto **https://www.istitutopertinialatri.edu.it/.**

Firmato digitalmente da
DANIELA CONTE
CN = DANIELA CONTE
C = IT